

APPROFONDIMENTO ANALISI TESTO NORMATIVO

Il rafforzamento dell'autonomia delle Agenzie Fiscali passa attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 61 del Decreto Legislativo n. 330/99.

Infatti, rispetto alla precedente formulazione del comma 2 "*..... le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria*", la nuova norma esplicita i diversi contenuti dell'autonomia attraverso specifici richiami ai diversi articoli, integrati e corretti, dello stesso D. Lgs n. 300/99, il tutto sottolineato dal richiamo all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari ed al miglioramento del rapporto con i contribuenti (nel dettaglio vengono richiamati l'autonomia statutaria con l'art. 66, l'autonomia di bilancio, contabile, finanziaria e patrimoniale con gli artt. 70 e 70 bis, l'autonomia regolamentare e le disposizioni in materia di personale con l'art. 71).

Sempre attraverso l'art. 61 vengono sottolineati i principi di fondo dell'azione delle agenzie fiscali, ovvero la riduzione dell'invasività dei controlli e dei connessi adempimenti (si richiama il controllo amministrativo unico) nonché le tecniche di analisi dei rischi. Inoltre, viene richiamato il sistema delle Convenzioni MEF – AGENZIE FISCALI come cornice per i programmi di formazione e sviluppo del personale nonché per i criteri di determinazione dei compensi incentivanti.

L'articolo 70 bis si affianca all'articolo 70 in materia di regole di finanziamento, statuendo una specifica procedura di finanziamento delle Agenzie Fiscali.

In particolare, alle entrate incassate nell'ultimo anno consuntivato, come da rilevazione del rendiconto generale dello Stato, maggiorate del tasso di inflazione programmata, si applica una percentuale del **0,89% delle entrate indicate nell'elenco a) dell'allegato al decreto, per l'Agenzia delle Entrate**, ed una percentuale del **1,40% delle entrate indicate nell'elenco b) dell'allegato al decreto, per l'Agenzia delle Dogane**.

Parliamo di complessivo finanziamento delle due strutture fiscali.

La **Quota Incentivante** (inclusiva, quindi, del salario accessorio dei colleghi in servizio, come fonte unica di finanziamento ai sensi del D.Lgs n. 157/15) è fissata, dal nuovo art. 70 bis, in una **percentuale dell'intervallo 7,5% (min) - 9,5% (max) per Entrate, e 5,5% (min) - 7,5% (max) per Dogane e Monopoli, dei rispettivi finanziamenti sopra riportati**, naturalmente correlati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di Convenzione.

Una parte di questa Quota incentivante sarà destinata al personale ed una parte al potenziamento delle strutture.

A tale riguardo, se sarà la Convenzione a stabilire il rapporto di destinazione, sarà fondamentale acquisire la capacità negoziale delle OO.SS. sul tema (mentre la lettura della norma, come per ora risulta costruita, non sembra garantirla).

Infine, sempre per il 70 bis, in caso di "spending review", questa "intaccherà" le globali fonti di finanziamento (Quota globale di Finanziamento art. 70 e Quota incentivante art. 59), lasciando alla determinazione delle Agenzie Fiscali le specifiche riduzioni di spesa.

L'articolo 71 risulta strategico per il personale delle Agenzie Fiscali e sostituisce integralmente la norma precedente.

In particolare, il comma 1 statuisce un ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali ed in tale modo viene "neutralizzato" l'intervento dell'ex Ministro Brunetta, che a suo tempo (D.L. n. 79/08) aveva "cassato" lo specifico comparto di contrattazione.

Ulteriormente ed in specifica deroga al T.U. sul Pubblico Impiego (D. Lgs n. 165/01), quale salvaguardia della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, alcune materie sono disciplinate con il Regolamento di amministrazione delle Agenzie Fiscali, conformemente ai principi indicati dal comma 4 dell'articolo 1:

- disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
- detta norma per le assunzioni del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione, nonché per la valutazione dello stesso;
- fissa le dotazioni organiche complessive;
- determina le regole per l'accesso alla dirigenza;
- individua apposite posizioni organizzative di livello non dirigenziale e fissa le regole di accesso;
- stabilisce i criteri per la mobilità dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative non dirigenziali.

Tra i principi cui si informa il regolamento (comma 4) troviamo la definizione del modello organizzativo delle strutture periferiche nonché l'individuazione delle strutture di vertice a livello centrale e regionale. Ulteriormente, l'articolazione delle posizioni dirigenziali in prima e seconda fascia. Le posizioni dirigenziali di seconda fascia e le posizioni organizzative non dirigenziali articolate in diversi livelli di responsabilità e la graduazione, rispetto ai diversi livelli di responsabilità, delle indennità di funzione e risultato.

Ulteriormente:

- Il reclutamento dei funzionari tramite procedura concorsuale del tipo tirocinio teorico pratico (come all'attualità), con definizione nei bandi dei requisiti e dei criteri di partecipazione nonché l'accesso alle varie fasi;
- La valutazione delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e manageriali è finalizzata al conferimento di incarichi, all'attribuzione di incentivi economici e alle progressioni di carriera;
- L'accesso alla dirigenza tramite procedure concorsuali per esami e titoli, oltre alla possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/01, con il limite del 20 % per i dirigenti di seconda fascia e del 15% per i dirigenti di prima fascia;
- I titoli valutabili e relativi criteri vengono definiti nei bandi con particolare rilievo alle esperienze lavorative pregresse;
- Le agenzie possono effettuare concorsi interni a cui partecipano funzionari con almeno dieci anni nella terza area, tenendo conto nell'esame dei titoli della valutazione conseguita negli anni precedenti;
- Le posizioni organizzative di livello non dirigenziale sono correlate allo svolgimento di incarichi professionali di elevata responsabilità, di alta professionalità ed elevata specializzazione, compresa la direzione di uffici operativi;
- A ricoprire gli incarichi sono chiamati funzionari con almeno 5 anni di servizio nella terza area, mediante una selezione interna che tiene conto della capacità e del merito degli interessati e delle valutazioni negli anni precedenti, con valutazione annuale.

Come possiamo chiaramente evidenziare, l'articolo 71 attribuisce un vasto potere "regolatorio" anche su aspetti all'attualità disciplinati dalla legge, quindi con norme di secondo livello che acquisiscono forza di norme primarie.

In ragione di ciò, deve necessariamente esserci una azione sindacale di salvaguardia e tutela dei diritti e delle aspettative in materia di percorsi professionali e crescita economica, attraverso "specifici" passaggi concertativi/negoziali con le OO.SS., quale presupposto obbligatorio del processo deliberativo alla base dell'emanazione delle singole "regole".

In caso contrario su questi aspetti, oltre che in materia di valutazione, a cui si correlano le stesse progressioni economiche unitamente all'accesso alla dirigenza ed alle posizioni organizzative non dirigenziali, si rischia un forte "squilibrio" nei rapporti "tutori" con tutto il personale delle Agenzie, anche in presenza di un nuovo CCNL, con gravissimi problemi nella rappresentanza degli interessi dei lavoratori.

Probabilmente un più articolato e specifico CCNL, anche nella parte delle posizioni organizzative non dirigenziali, quindi un "dedicato" contratto di primo livello per le Agenzie Fiscali offre maggiori garanzie per tutto il personale ed in ultima analisi per le stesse strutture amministrative.